



Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per gli incentivi alle imprese

REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

Dalla BDA al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

Relatore: *Ing. Angelo Maria POMILLA* – Dirigente Divisione III



LA BDA – BANCA DATI ANAGRAFICA DELLE AGEVOLAZIONI

- È stata istituita con l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57:
 - con funzioni di monitoraggio;
 - con obbligo di alimentazione e consultazione da parte di soggetti gestori di aiuti.
- Se fosse stata pienamente utilizzata, avrebbe fornito quadro sugli aiuti ricevuti da ciascuna impresa.
- Di fatto, in assenza di sanzioni, è stata poco alimentata e poco consultata.



EVOLUZIONE IN REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO

- A seguito degli impegni assunti dallo Stato Italiano con l'**Accordo di partenariato 2014-2020** sono state messe in atto una serie di attività finalizzate a garantire la corretta applicazione delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato.
- **L'articolo 14 della legge 115/2015**, ha modificato radicalmente le disposizioni in materia di **monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato** previste dalla **legge 234/2012**, sostituendo, tra l'altro, l'intero articolo 52 – successivamente modificato dal D.L. n. 244 del 30.12.2016.



Il nuovo articolo 52 prevede la trasformazione della BDA in “**Registro nazionale degli aiuti di Stato**” e stabilisce che detto Registro venga **obbligatoriamente utilizzato** per verifiche sul rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione **degli aiuti di Stato** e degli aiuti *de minimis*, **nonché per la registrazione degli stessi.**



LEGGE 234/2012, ART. 52, COMMA 7:

«A decorrere dal 1° luglio 2017 (12 agosto), la trasmissione delle informazioni e l'adempimento degli obblighi di interrogazione costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti»




LEGGE 234/2012, ART. 52, COMMA 7:

«I provvedimenti di concessione e di erogazione indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione L'inadempimento è rilevato, anche d'ufficio. e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.»




Utilità

Dopo un triennio di pieno utilizzo del Registro non sarà più necessario/consentito autocertificare gli aiuti ricevuti in «*de minimis*»



semplificazione degli adempimenti

Le amministrazioni concedenti potranno essere più rapide e precise nelle fasi istruttorie, beneficiando del raccordo tra RNA e Registro delle imprese e disponendo di un quadro sempre più chiaro e completo degli aiuti già concessi.



Maggiore efficienza della macchina amministrativa



ATTIVAZIONE DEL REGISTRO

Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 citato, il funzionamento del Registro è disciplinato da un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il MEF e con il MiPAAF.

Tale Regolamento è stato emanato con DECRETO 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 GURI del 28.07.2017.



ATTIVAZIONE DEL REGISTRO, segue

In pari data è stato pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il decreto direttoriale 28 luglio 2017 contenente le **regole tecniche** relative ai **tracciati** dei dati e ai **protocolli di comunicazione per l'interoperabilità** con i sistemi informatici delle Amministrazioni che concedono agevolazioni.

TIPOLOGIE DI AIUTI

(Art. 3, comma 1 del Regolamento)

- a) **gli aiuti di Stato notificati** alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- b) **gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica** di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- c) **gli aiuti *de minimis*** di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonché quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
- d) **gli aiuti *de minimis* SIEG** (Servizi di Interesse Economico Generale);
- e) **gli aiuti SIEG.**

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL REGISTRO (Art. 3, c. 2)

- a) **dati identificativi dell'Autorità responsabile;**
- b) **dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc***, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 16;
- c) **dati identificativi del Soggetto concedente** ovvero dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2;
- d) **dati identificativi del soggetto beneficiario** dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione;
- e) **dati identificativi del progetto o dell'attività** per il quale è concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attività finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'**ubicazione** del progetto, all'elenco dei **costi del progetto** e delle **spese ammesse**;
- f) **dati identificativi dell'aiuto individuale**, con particolare riferimento al **Codice SANI** ove dovuto, alla **tipologia dell'aiuto**, alla **data di concessione**, all'**ammontare** in termini di valore **nominale** e di **equivalente sovvenzione**.

ALTRE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO

Le informazioni relative agli aiuti nei settori **agricoltura e pesca** continuano ad essere contenute nei registri **SIAN** e **SIPA** e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità.

Indipendentemente dal settore economico di riferimento, il Registro contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (La cosiddetta **LISTA DEGGENDORF**).

Autorità responsabile

- **il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc***, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la **competenza ad adottare il provvedimento di attuazione** del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc*;
- in caso di un regime di aiuto o di un aiuto *ad hoc* da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, **il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione** alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione;

Soggetto concedente

il soggetto di natura pubblica o privata che concede gli aiuti individuali

COOPERAZIONE CON ALTRE BANCHE DATI

Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione e all'erogazione degli aiuti individuali, il Registro nazionale aiuti rende disponibili informazioni relative al soggetto beneficiario attraverso **l'interoperabilità con il Registro delle imprese** tenuto dalle Camere di Commercio.

Il Registro nazionale aiuti, mediante **l'interoperabilità con il Sistema CUP** consente la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto assicurando la corrispondenza dello stesso con il codice identificativo dell'aiuto individuale.

INTEROPERABILITÀ

Il MISE fornisce le **modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici** utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese, al fine di consentire, **l'esecuzione massiva e per via telematica degli adempimenti di consultazione e aggiornamento del registro.**

REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI NON SUBORDINATI ALL'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE

Si rinvia all'articolo 10 del REGOLAMENTO.